

CONVERTITO IN LEGGE IL 22 DICEMBRE 2011 IL DECRETO LEGGE 6.12.2011, N. 201: "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI"

Giovedì 22 dicembre 2011 il Parlamento ha convertito in legge il decreto legge 201/2011, con le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati il 16 dicembre 2011.

Di seguito una analisi delle parti di nostro interesse:

Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Sono confermate le disposizioni già contenute nel decreto-legge che sanciscono l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata (fermo restando la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali). Il decreto-legge prevedeva l'esclusione da tali disposizioni del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La legge di conversione ha aggiunto i vigili del fuoco

Art. 21 - Soppressione enti e organismi

Il decreto legge prevedeva la soppressione dell'INPDAP, attribuendone le funzioni all'INPS, dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo. La legge di conversione ha posticipato la soppressione alla data dell'1.1.2012, specificando che fino al 31.12.2011 l'INPDAP può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

La legge di conversione introduce altresì il comma 2-bis con il quale stabilisce che, in attesa dei decreti ministeriali con i quali le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'INPDAP saranno trasferite all'INPDAP, quest'ultimo Istituto continuerà ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali

Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento di CNEL, Autorità indipendenti e Province

Il decreto-legge prevedeva la riduzione del numero dei componenti in varie Autorità amministrative indipendenti, tra le quali la Commissione per la valutazione, la

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (da cinque a tre componenti) e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (da nove a cinque). La legge di conversione ha confermato tale riduzione.

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

La legge di conversione ha confermato:

2° comma - estende a tutti del sistema di calcolo contributivo della pensione (che, per determinarne l'entità, prende in considerazione l'importo dei contributi versati, a differenza del metodo retributivo che fa riferimento invece all'ultima retribuzione), con il metodo prorata, a decorrere dall'1.1.2012

3° comma - prevede che i soggetti i quali maturino i requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla precedente normativa entro il 31.12.2011, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo le precedenti disposizioni e possono chiedere all'ente di appartenenza (INPDAP) la certificazione di tale diritto

6° comma - pensione di vecchiaia: i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato, a decorrere dal 2012, viene stabilito in 62 anni, che sale a 63 anni e sei mesi dall'1.1.2014, a 65 anni dall'1.1.2016 ed a 66 dall'1.1.2018; il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici del settore pubblico, a decorrere dal 2012, è stabilito in 66 anni (con un'anzianità minima contributiva pari a 20 anni)

10° comma - pensione anticipata: dal 2012 l'unica possibilità di uscita anticipata è consentita esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne (con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012). Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. La legge di conversione ha in parte modificato le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti con età inferiore ai 62 anni che fruiranno della pensione anticipata: il decreto legge prevedeva infatti una riduzione del due per cento per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la legge di conversione ha invece stabilito che sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente all'1.1.2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale di ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 2 anni

17° comma - i lavoratori impiegati in attività usuranti restano agganciati all'attuale meccanismo delle "quote", tenendo presente però che dalla quota 94 si sale a quota 97

La legge di conversione ha poi modificato il 25° comma, prevedendo, in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, che tale rivalutazione sia prevista per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento

La legge di conversione ha introdotto inoltre il comma 31 bis, al fine di prevedere l'incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200 mila euro. Per effetto di tale disposizione il contributo di solidarietà risulta pertanto rideterminato nel modo seguente: 5% per gli importi da 90mila a 150mila euro; 10% per gli importi da 150mila a 200mila euro; 15% per gli importi oltre i 200mila euro

Da segnalare anche che la legge di conversione, con il comma 15 bis, ha previsto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, in possesso di specifici requisiti, consistente nell'accesso al pensionamento con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Art. 33 - Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali

Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 138/2011 saranno abrogate da un apposito regolamento governativo, entro la data del 13.8.2012.